



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Regimi e procedure doganali

Prot.: [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

A: ANASPED

FEDESPEDI

ASSOCAD

ASSI TERMINAL

FAI

ANITA

ASSOTIR

FIAP

ASSOESPRESSI

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

FEDIT

TRASPORTOUNITO FIAP

ASSOTRASPORTI

CONFETRA

e, p.c. A: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E
TRASFORMAZIONE DIGITALE

DIREZIONE ANTIFRODE

OGGETTO: ICS2 – REQUISITI CHIAVE DELLA DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (ENS)

La presente per informare **Codeste Associazioni di Categoria e Federazioni** al fine di rammentare agli operatori economici l'importanza di rispettare gli obblighi di dichiarazione previsti dal Sistema di controllo delle importazioni 2 (ICS2) dell'Unione Europea.

00143 – Roma, via Mario Carucci, 71

06 5024 6089

dir.dogane@pec.adm.gov.it / dir.dogane.regimi@adm.gov.it

ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.00209298.03-04-2026.U



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Regimi e procedure doganali

Come noto, l'**Import Control System 2 (ICS2)** è il nuovo sistema elettronico di **sicurezza e controllo doganale** dell'Unione Europea, progettato per raccogliere e analizzare in via preventiva i dati relativi a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell'UE, inclusi anche a Irlanda del Nord, Norvegia e Svizzera, che partecipano al sistema ICS2 in base a specifici accordi.

Il suo obiettivo principale è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE e del mercato unico, identificando e mitigando in modo più efficace e tempestivo i rischi di sicurezza prima che le merci arrivino.

ICS2 sostituisce il sistema precedente (ICS1) e si basa sull'obbligo per gli operatori economici di presentare una **Dichiarazione Sommaria di Entrata (Entry Summary Declaration - ENS)** completa prima dell'arrivo delle merci.

Pur rappresentando un nuovo obbligo regolamentare, ICS2 introduce elementi che possono contribuire a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei flussi logistici.

Dal 1° gennaio 2026, tutti gli operatori economici, che siano vettori, spedizionieri, operatori logistici o altri soggetti interessati, dei settori di trasporto aereo, marittimo, stradale e ferroviario (compresi quelli che entrano nel territorio doganale dell'Unione a bordo di traghetti, cd. Ro-Ro) ricadono nell'obbligo di presentare la Dichiarazione Sommaria d'Entrata (ENS) in anticipo, prima dell'arrivo nell' UE. A questa data si affianca l'entrata in vigore della nuova versione dei messaggi ICS2 v3, la cui adozione è obbligatoria a livello unionale.

Rispettando rigorosamente gli obblighi previsti dal nuovo sistema, gli operatori economici eviteranno potenziali ritardi e sanzioni presso le dogane dell'UE.

Di recente i Servizi tecnici unionali hanno predisposto una nuova scheda informativa, disponibile sul sito unionale ICS2, [ICS2 entry summary declaration - Publications Office of the EU](#), che riepiloga obblighi, responsabilità e regole per una corretta compilazione dell'ENS.

La nota informativa pubblicata dai Servizi tecnici della Commissione europea ribadisce che la responsabilità legale della correttezza e completezza dei dati ricade sul vettore o sul soggetto che presenta l'ENS. Errori, incompletezze, utilizzo di descrizioni merceologiche non ammesse ("stop words") o il mancato rispetto delle tempistiche possono determinare ritardi e sanzioni presso le dogane degli Stati membri.

Vengono, inoltre, riportate le regole fondamentali per la compilazione della ENS e vengono riportati due scenari per chiarire meglio la responsabilità nei flussi logistici complessi.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Regimi e procedure doganali

Nei due scenari illustrati, il principio fondamentale è individuare chi, nella catena logistica, possiede le informazioni più dettagliate sulla spedizione al livello “*lowest house*”.

Nel primo scenario questo soggetto è il Consolidator B, che, essendo l'attore che riceve le spedizioni nel dettaglio più granulare, è tenuto a fornire o a inserire direttamente in ICS2 i dati house necessari; se invece tali dati vengono inizialmente trasmessi da un altro attore, come il consolidatore a monte o il vettore, l'EORI del Consolidator B deve essere indicato nella dichiarazione affinché il sistema lo obblighi a completare la parte di dati di sua competenza.

Nel secondo scenario il ruolo di detentore dei dati più dettagliati ricade invece sullo shipper, che agisce come società logistica per diversi fornitori; anche in questo caso è lo shipper che deve mettere a disposizione del carrier o del sistema ICS2 i dati richiesti per ogni house.

In entrambe le situazioni, a determinare chi debba fornire le informazioni non è l'incarico formale di trasporto, ma la disponibilità effettiva dei dati dettagliati, per cui chi conosce il contenuto reale delle spedizioni a livello più basso è tenuto a condividerlo o a completare direttamente la dichiarazione ENS.

Si richiamano, sul punto, gli avvisi pubblicati sul sito web dell'Agenzia, da ultimo quello del 18 novembre 2025, nonché le istruzioni pubblicate nell' apposita sezione del medesimo portale [ICS 2 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#).

Si rimanda, inoltre, alle informazioni periodicamente fornite dai competenti servizi della Commissione sulla pagina [Import Control System 2 - Taxation and Customs Union - European Commission](#) e sull' apposito gruppo CIRCABC [ICS2](#).

Si prega di dare massima diffusione alla presente e alla nota pubblicata dai Servizi tecnici unionali ([ICS2 entry summary declaration - Publications Office of the EU](#)), scaricabile e consultabile in diverse lingue.

IL DIRETTORE CENTRALE
CLAUDIO OLIVIERO
firmato digitalmente